

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GIUGNO 1977

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Assunzione da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727 » (578) (D'iniziativa dei deputati Colucci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . Pag. 391, 392, 396 e *passim*
BONAZZI (PCI) 392, 396, 397 e *passim*
LUZZATO CARPI (PSI) 396, 398
RICCI (DC), relatore alla Commissione 393, 395
396 e *passim*

TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . 394, 395, 396 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 11,50.

LUZZATO CARPI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

« Assunzione da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727 » (578), d'iniziativa dei deputati Colucci ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assunzione da parte della amministrazione dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727 », d'iniziativa dei deputati Colucci, Bellocchio, Bernardini, Meucci, Pumilia, Moschini e Novelini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la Commissione bilancio, riesaminati gli emendamenti presentati dal Governo e dal senatore Ricci, alla luce dei nuovi elementi di informazione offerti dal rappresentante del Ministero delle finanze

6^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (30 giugno 1977)

ci ha trasmesso un nuovo parere favorevole, precisando che gli oneri derivanti dai suddetti emendamenti, valutabili per il 1977 in lire 65 milioni complessivi, potranno essere fronteggiati con le disponibilità del capitolo n. 193 del bilancio dei Monopoli.

Quindi, gli emendamenti presentati e sottoposti al parere della Commissione bilancio potranno essere oggi da noi esaminati.

B O N A Z Z I . Dichiaro di ritirare l'ordine del giorno n. 0/578/1/6, presentato precedentemente, e di sostituirlo con il seguente:

La 6^a Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge n. 578, concernente l'assunzione da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727,

invita il Governo ad affrontare nel corso della trattativa in atto per il rinnovo del contratto di lavoro con le organizzazioni sindacali, secondo criteri di equiparazione delle diverse situazioni, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della suddetta amministrazione, degli scatti di anzianità ed ai fini previdenziali, il riconoscimento, al personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, ed al citato disegno di legge n. 578, nonchè agli ex stagionali, del servizio continuativo presso le imprese e le cooperative appaltatrici ».

(0/578/2/6) **BONAZZI, LUZZATO CARPI**

P R E S I D E N T E . Prego il senatore Bonazzi di volerlo illustrare.

B O N A Z Z I . L'ordine del giorno è già ampiamente illustrato dalle argomentazioni svolte in sede di discussione generale e che riassumo brevemente.

La questione del riconoscimento dell'anzianità ai dipendenti delle ditte appaltatrici deve essere affrontata. A noi pare, così come ha ritenuto la Camera dei deputati che ha già valutato la questione in oggetto ed ha concluso nel senso di non risolverla con il

presente provvedimento, che sia opportuno intraprendere una iniziativa diversa, in quanto lo stesso problema si pone per una parte di dipendenti già passati all'Amministrazione dei monopoli di Stato, cioè i cosiddetti ex stagionali, i quali, nonostante la qualifica di « stagionale » del loro lavoro, hanno per la maggior parte avuto un rapporto di lavoro continuativo per un lungo periodo di tempo.

Quindi, se non si risolvessero insieme le due questioni, si creerebbe una disparità. Le posizioni dei dipendenti delle ditte appaltatrici, d'altra parte, hanno delle caratteristiche che le distinguono dalle posizioni sia degli ex stagionali sia degli attuali dipendenti: non mancano istituti che sono previsti nel rapporto di lavoro degli uni e che non sono invece previsti, o comunque non sono attuati, nel rapporto di lavoro degli altri; vi sono benefici, come quello della ripartizione del patrimonio delle disciolte cooperative, concessi ai dipendenti delle ditte appaltatrici e non concessi invece alle altre categorie.

Tutto questo, non può non essere tenuto in considerazione. Quindi, lo spirito del nostro ordine del giorno è di non andare ad una equiparazione, che solo apparentemente porti a superare le disparità, ma nella sostanza ne introduca altre. La questione va esaminata con accuratezza e minutamente, posizione per posizione, in modo da risolverla, come già è stato fatto in altri casi, con soluzioni equiparatrici che a nostro avviso non si possono ottenere con una generica disposizione quale è quella che è stata proposta.

Questa, in sintesi, è la motivazione del nostro ordine del giorno. Infine, dobbiamo tenere in giusto conto il fatto che la introduzione di emendamenti comporterebbe il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento che su questa questione si è già pronunciato a larghissima maggioranza; ma soprattutto porrebbe il problema se gli appalti, prorogati fino al 30 giugno, debbano essere ulteriormente prorogati o meno. Noi chiediamo che non lo siano in ogni caso, ma la forza delle cose può anche comportare la necessità di farlo.

R I C C I , *relatore alla Commissione.*
Signor Presidente, sono rammaricato di dovere esprimere parere contrario all'ordine del giorno presentato dal senatore Bonazzi, e motiverò il mio dissenso.

Innanzitutto l'ordine del giorno fa ritenere — e del resto credo che lo abbia detto il presentatore — che il disegno di legge debba essere approvato così come ci è pervenuto dalla Camera. Quindi, l'ordine del giorno stesso si sostituisce all'emendamento da me proposto e praticamente chiede che vengano eliminati anche gli altri emendamenti, per i quali si è cercato di trovare una soluzione soddisfacente.

Non voglio entrare nel discorso sulle competenze delle varie Camere; potrei protestare ad esempio perchè, ieri e l'altro ieri, in Commissione igiene e sanità sono state sottratte al giudizio dell'Assemblea le modifiche apportate alla legge di riforma sanitaria, approvata dal Senato e che la Camera ci ha restituito solo all'inizio di questa settimana; oggi entrano in vigore le norme che due giorni prima il Senato ha dovuto approvare senza alcuna discussione, ma con la sola presentazione di ben 13 ordini del giorno. Questo è un pessimo sistema di legiferare, che svilisce la funzione del bicameralismo e offre argomentazioni a sostegno delle tesi di coloro i quali negano che il riesame di un disegno di legge da parte di un'Assemblea diversa dall'altra debba rappresentare quel giusto e inevitabile periodo di rimeditazione del provvedimento, che tenga conto anche delle eventuali ripercussioni che le scelte fatte da un ramo del Parlamento possono avere nell'opinione pubblica o nelle categorie interessate. Credo che la funzione del bicameralismo sia proprio quella di rivedere il provvedimento. Se applicassimo il principio che quando un'Assemblea, sia pure nella sede ristretta di una Commissione, abbia fatto una scelta, questa diventa vincolante per l'altra Assemblea — per motivi di opportunità o altro — oltre a svilire il bicameralismo, renderemmo inutile una composizione diversa delle due Camere. Così, per esempio, il Senato avrebbe dovuto approvare il provvedimento sull'aborto, così come pervenutoci dalla Camera; il

che non è avvenuto, perchè ciò rientra nel corretto gioco istituzionale previsto dalla nostra Costituzione.

Ma entrando nel merito delle altre questioni, il senatore Bonazzi dice: c'è un problema di equità, perchè vi sono lavoratori stagionali i quali non avrebbero goduto di uguale trattamento. Ora, nel 1968, insieme al collega Tanga, sono stato presentatore del primo disegno di legge, che poi è stato approvato dalle due Camere, per il passaggio in ruolo degli ex stagionali che lavoravano alle dipendenze dei compartimenti dell'Amministrazione dell'azienda tabacchi; e debbo dire che dal 1968 ad oggi (poi hanno fatto seguito altre iniziative che riguardavano la provincia di Lecce o la Toscana) non vi sono mai state richieste di ingiustizia da riparare. Credo che la ragione vi sia, perchè in generale, quando chi ha prestato servizio per lungo periodo di tempo presso un'amministrazione passa in ruolo presso la stessa amministrazione, il periodo non di ruolo è rilevante ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza — che è quello che c'interessa in questa fase — e può essere riscattato, dalla data di nomina in ruolo fino alla data di collocamento a riposo.

Esiste una legge, del 1952 o del 1958 se non erro, che regola i rapporti tra le varie assicurazioni, per cui chi ha esercitato la facoltà di riscatto si vede notificare la quota a suo carico e la quota a carico dell'amministrazione: la quota a suo carico è quella che risulta dall'ammontare dei contributi dovuti al fondo di quiescenza dello Stato, depurata delle quote trattenutegli per l'assicurazione generale obbligatoria; la quota a carico dell'amministrazione è quella che risulta dall'onere riservato alla particolare amministrazione depurato dei contributi che già l'amministrazione stessa ha versato per il periodo di lavoro anteriore alla nomina in ruolo.

Vorrei dire, quindi, che l'onere complessivo a carico dell'amministrazione verrà evidentemente soddisfatto in unica soluzione; invece, gli oneri a carico dei dipendenti vengono rateizzati in un lungo periodo di mensilità e trattenuti sullo stipendio, in modo da non costituire un onere apprezzabile mensilmente sulle retribuzioni corrisposte.

Faccio questo discorso perchè nel caso in esame io mi sono permesso di richiamare l'attenzione della Commissione sulla circostanza che molti dipendenti dei presunti 580 — che diventerebbero 520 effettivi, secondo i dati fornitimi — si trovano in una età che non consente loro di essere collocati in ruolo, o, se collocati in ruolo, consente o impone loro di andare in pensione nel giro di due o tre anni al massimo.

Ora, a prescindere dal fatto che gli interessati verrebbero a percepire un trattamento economico iniziale inferiore a quello che attualmente percepiscono per le anzianità acquisite o per il lungo periodo di lavoro prestato presso ditte appaltatrici — il che sarebbe il meno perchè il corrispettivo di un servizio prestato alle dipendenze di un privato o di una cooperativa, essendo la nomina in ruolo e quindi la stabilità alle dipendenze di una pubblica amministrazione potrebbe anche far accettare una retribuzione mensile inferiore — i dipendenti, di cui parlavo, di età avanzata, i quali o non hanno fatto domanda di passaggio nei ruoli o l'hanno fatta a condizione, verrebbero doppiamente danneggiati non avendo davanti a sé la prospettiva di una lunga durata dell'occupazione, tale da consentire il raggiungimento dei 19 anni, sei mesi e un giorno di servizio di ruolo che danno diritto al minimo di trattamento di quiescenza per i pubblici dipendenti, e dovendo pertanto regolare le loro previsioni sulla base del trattamento riservato dalla Previdenza sociale e rapportato agli ultimi anni di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione.

Cioè, dal punto di vista formale l'Amministrazione dei monopoli verserà i contributi agli istituti di previdenza: tra uno, due, tre anni una parte dei dipendenti di cui parliamo andrà in pensione e l'Amministrazione stessa dovrà dichiarare che, non avendo i dipendenti raggiunto il diritto alla pensione dello Stato, i contributi degli ultimi anni dovranno essere trasferiti nelle assicurazioni obbligatorie. Però ciò comporta che il trattamento sarà commisurato agli anni di assicurazione, partendo da un minimo del 50 fino ad un massimo dell'80 per cento delle migliori retribuzioni delle tre serie degli

ultimi cinque anni; per cui gli interessati, oltre al danno economico della riduzione della retribuzione, avranno un trattamento di quiescenza considerato su livelli retributivi inferiori a quelli goduti fino a tre anni prima.

Questi sono i motivi per i quali ritengo giusto insistere, in questa sede, perchè il capitolo si chiuda definitivamente e, nell'ambito delle disposizioni di legge — che saggiamente non dobbiamo approvare mai sotto l'impulso della fretta — si ponga la parola « fine » ad un argomento che non ci lascia più tranquilli. Anche ieri mattina i dipendenti erano in sciopero: ora questo non rappresenta un fatto determinante, però i piccoli provvedimenti sono significativi della volontà o meno di giungere ad una soluzione globale.

È per queste ragioni che mi permetto di dissentire in riferimento all'ordine del giorno e di insistere sulla necessità di approvare gli articoli con quegli emendamenti che si rivelassero necessari. Se però la Commissione è di avviso contrario, mi rimetto alla sua volontà.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io comprendo qual è il motivo che ha spinto i colleghi Bonazzi e Luzzato Carpi a presentare l'ordine del giorno; debbo però rilevare che non si tratta di un ordine del giorno semplice, bensì di un'alternativa agli emendamenti presentati, il che significa che, ove noi non dessimo corso all'esame e all'approvazione degli stessi, ci ritroveremmo nella situazione di consentire che dipendenti di ditte appaltatrici o soci di cooperative, i quali possono aver lavorato venti o trenta anni, vengono immessi al primo gradino dell'impiego statale. Tale situazione è per me fonte di preoccupazione, e lo dissi alla prima riunione della Commissione finanze e tesoro della Camera a proposito della legge n. 727. Si è dovuta quindi presentare la proposta di legge in discussione, ed anche in questo come in quel caso, pur di approvarla, finiamo per non tener conto di un altro aspetto essenziale, che è stato ricordato un po' da tutti e, nella sostanza, anche dagli stessi proponenti dell'ordine del giorno: abbiamo soci di

cooperative o dipendenti di ditte che hanno già rifiutato in varie forme — anche con la domanda condizionata — di essere assorbiti dall'amministrazione dello Stato, mentre gli operai (ed io ho i telegrammi) proclamano lo sciopero, trascinando per solidarietà nelle loro rivendicazioni anche i dipendenti di tale Azienda autonoma dello Stato. Ora la preoccupazione per la funzionalità dell'Azienda mi spinse allora ad esortare gli onorevoli deputati a lasciare da parte ogni ipocrisia ed a voler risolvere chiaramente il problema degli appalti nel suo complesso — e non un po' per volta perchè preoccupati dell'eventuale onere finanziario, che poi è inesistente — altrimenti saremmo andati incontro agli inconvenienti di cui ho parlato poco fa. Ecco perchè mi rendo conto delle preoccupazioni dei presentatori dell'ordine del giorno.

Effettivamente il Governo ha già risolto il problema degli ex stagionali, cioè di coloro i quali lavoravano un mese, due e così via, assumendoli e facendo loro fruire, a fini pensionistici, i benefici della legge 23 novembre 1971, n. 1024. In quel caso, però, ci trovavamo realmente di fronte ad operai stagionali, il cui impiego era molto saltuario. Nei confronti, invece, dei soci delle cooperative e dei dipendenti delle ditte appaltatrici — per i quali si è detto in Parlamento che il sistema dell'appalto era di fatto uno sfruttamento poichè essi lavoravano continuamente e percepivano una paga che era inaccettabile, mentre poi si è visto che il loro trattamento economico era superiore a quanto percepirebbero al primo gradino dell'amministrazione dello Stato — dobbiamo provvedere ad una sistemazione definitiva. Diversamente li porremmo nella condizione di attuare, come del resto hanno fatto dal 27 scorso, lo sciopero che oltre tutto darebbe luogo ad un disservizio generale perchè, come dicevo, non tarderà a determinarsi una azione di solidarietà da parte dei dipendenti dei Monopoli.

Ora l'emendamento proposto dal relatore potrebbe essere un po' più chiaro: potremmo trovare insieme una formula tale da comprendere in qualche modo le due situazioni; ad esempio, la seguente:

« Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di attività e di quiescenza al personale inquadrato ai sensi della presente legge, si farà luogo ad una ricostruzione economica di carriera per ciascuno degli interessati, attribuendo nella qualifica di inquadramento gli aumenti biennali occorrenti al raggiungimento dello stipendio che avrebbero conseguito qualora avessero svolto presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il servizio reso, nelle varie qualifiche, presso le imprese appaltatrici ».

In tal modo non creeremmo disparità di trattamento nei confronti degli ex stagionali, essendo stati conteggiati per ciascuno di essi i mesi e gli anni di lavoro realmente compiuti; e, tra l'altro, potrebbe anche essere accaduto che taluni dei dipendenti o soci delle ditte appaltatrici non abbiano lavorato durante l'intero anno, ma abbiano svolto nel contempo un'altra attività, per cui sarebbe legittima la preoccupazione dei senatori Bonazzi e Luzzato Carpi di creare una discriminazione nei confronti degli altri.

R I C C I , *relatore alla Commissione.*
Ho detto che i periodi di lavoro dovrebbero essere inequivocabilmente documentati, per cui non ho obiezioni.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Appunto, la ricostruzione di carriera dovrebbe avvenire caso per caso.

Vorrei aggiungere al relatore che bisogna calcolare anche il premio di produzione spettante ai nostri dipendenti e che non percepivano coloro che verrebbero così assunti. Comunque, la ricostruzione economica e di carriera per ciascuno degli interessati servirà a risolvere anche problemi relativi alle pensioni, cioè i casi di quanti già godono di un trattamento pensionistico INPS, magari per riconosciuta invalidità, e, ciò nonostante, continuano a lavorare.

R I C C I , *relatore alla Commissione.*
Quando si fanno queste dichiarazioni si complicano sempre le cose.

6^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (30 giugno 1977)

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, fermo restando il limite massimo di 580 unità stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, i dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla predetta legge che abbiano superato i limiti di età previsti all'articolo 2 della legge stessa, nonchè i dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi suindicati, alla data del 31 dicembre 1975 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino all'entrata in vigore della presente legge. S'intendono, per altro, ammessi all'inquadramento anche tutti quei dipendenti i quali, pur avendo i requisiti sopra esposti, abbiamo ommesso di presentare domanda di inquadramento o i documenti relativi.

Ai fini di detto inquadramento saranno osservate tutte le altre condizioni e modalità stabilite dalla legge 22 dicembre 1975, numero 727.

Al personale inquadrato ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 727.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Luzzato Carpi ed altri un emendamento tendente a sostituire al primo comma, alle parole « fino all'entrata in vigore della presente legge », le altre: « fino al 31 marzo 1977 ».

Prego il senatore Luzzato Carpi di illustrare questo suo emendamento.

L U Z Z A T O C A R P I. Mi pare che l'emendamento sia talmente semplice e chia-

ro da non avere bisogno di essere illustrato. Tale emendamento è stato proposto da me e dagli altri colleghi in quanto si ritiene che vi sia ancora qualche dipendente che non possa essere incluso nell'attuale testo del disegno di legge. Ora, se questo è esatto, noi manteniamo l'emendamento in questione.

R I C C I, *relatore alla Commissione*. Per quanto mi riguarda, come ho già dichiarato in precedenza, sono favorevole all'emendamento in esame.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche io sono favorevole. Tengo però a far presente all'onorevole proponente che l'emendamento, se riferito al momento della trasmissione del disegno di legge al Senato, avrebbe avuto una portata, per così dire, più ampia, mentre oggi come oggi appare restrittivo, tende ad evitare cioè che vi siano — e vi sono state — assunzioni nelle more.

B O N A Z Z I. Il testo attuale del provvedimento prevede che possono essere ammessi nei ruoli organici dell'Amministrazione dei monopoli di Stato coloro che siano stati assunti ad una certa data e siano in servizio al momento dell'entrata in vigore del provvedimento stesso. Ora, con l'emendamento proposto, mentre rimane fermo il termine iniziale, quello cioè dell'assunzione, si prevede che possano essere ammessi all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione dei monopoli di Stato coloro i quali siano in servizio al 31 marzo 1977; l'emendamento in questione quindi non è restrittivo in quanto consente l'inquadramento di cui trattasi anche a coloro che abbiano cessato il servizio prima dell'entrata in vigore della legge.

T A M B R O N I A R M A R O L I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo spirito dell'emendamento, almeno secondo la mia interpretazione, è il seguente: tende ad evitare che vi siano delle assunzioni.

6ª COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (30 giugno 1977)

B O N A Z Z I. Questo non può essere perchè alla data del 31 dicembre 1975 costoro non erano già occupati in uno dei servizi previsti dal provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo, presentato dai senatori Luzzato Carpi ed altri, al quale si sono dichiarati favorevoli sia il relatore che il rappresentante del Governo.

È approvato.

È stato inoltre presentato dai senatori Luzzato Carpi, Cipellini, Ferralasco, Dalle Mura e Bonazzi un altro emendamento tendente ad aggiungere alla fine del primo comma, dopo la parola « relativi », le altre: « ovvero abbiano presentato la domanda o i documenti sotto condizione ».

R I C C I, relatore alla Commissione. Sono favorevole anche a questo emendamento, in quanto è la dimostrazione che la legge era imperfetta.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Luzzato Carpi ed altri al primo comma dell'articolo 1.

È approvato.

È stato inoltre presentato dal relatore, senatore Ricci, un emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« All'atto dell'inquadramento nei ruoli dell'Azienda monopoli, al personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, ed a quello di cui al precedente comma, è riconosciuto, ai fini dell'attribuzione della classe di paga e degli aumenti periodici biennali, il servizio prestato in modo continuativo presso le cooperative e ditte appaltatrici ».

È stato altresì presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire lo stesso secondo comma con il seguente:

« Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico di attività e di quiescenza al personale inquadrato ai sensi della presente legge si farà luogo ad una ricostruzione economica di carriera per ciascuno degli interessati, attribuendo nella qualifica di inquadramento gli aumenti biennali occorrenti al raggiungimento dello stipendio che avrebbero conseguito qualora avessero svolto presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato il servizio reso nelle varie qualifiche presso le imprese o cooperative appaltatrici.

Tale trattamento è esteso a domanda, al personale già inquadrato in base alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, ancorchè abbia optato per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della stessa legge e purchè rinunci al trattamento pensionistico dell'INPS ».

Mi sembra che tale emendamento sia già stato illustrato dall'onorevole rappresentante del Governo nel corso della sua risposta ai senatori Bonazzi e Luzzato Carpi.

T A M B R O N I A R M A R O L I, sottosegretario di Stato per le finanze. Il trattamento in questione verrebbe così esteso anche al personale già inquadrato in base alla più volte citata legge n. 727, per il quale sarebbe invece potuto sorgere qualche equivoco nel senso di una sua esclusione dal godimento dei diritti previsti. Con l'emendamento in questione viene invece consentita la sistemazione di tutto il personale.

R I C C I, relatore alla Commissione. Dichiaro di accogliere l'emendamento del Governo, che indubbiamente ha una sua logica. L'unico punto che voglio sottolineare è che, mentre l'emendamento da me proposto prendeva cognizione della situazione di fatto (oggi cioè questo dipendente ha un certo trattamento economico, che non mi interessa di sapere come e con quali forme ha maturato: io ne prendo atto e lo riverso,

sotto forma di scatti biennali, fino ad arrivare alla stessa cifra, nel trattamento economico del nuovo inquadramento), l'emendamento del Governo, che, ripeto, ha una sua *ratio*, ricostruisce la carriera presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato sulla base del servizio effettivamente prestato, per cui periodi di grandi lacune di servizio non vengono calcolati. Si tratta evidentemente di una disposizione equitativa, in base alla quale il dipendente viene considerato come se fosse stato inizialmente assunto dall'Amministrazione dei monopoli dello Stato e non come se fosse stato alle dipendenze della ditta appaltatrice e gli vengono pertanto calcolati tutti i periodi di lavoro effettivamente svolto, con la progressione di carriera economica, come se avesse sempre prestato servizio presso la stessa amministrazione autonoma.

Mi sembra un criterio abbastanza corretto, che si può indubbiamente accettare; probabilmente, per qualche caso, si tratterà di una via di mezzo tra la situazione di fatto e la situazione auspicata. Comunque — ripeto — lo ritengo un criterio equitativo abbastanza ragionevole; accetto pertanto lo emendamento del Governo ritirando quello precedentemente da me proposto.

L U Z Z A T O C A R P I. L'onorevole Sottosegretario mi sembra abbia compreso esattamente che la preoccupazione del Gruppo socialista era che a parità di mansioni venissero a corrispondere diversità di retribuzioni, cosa che è un fatto anomalo già in essere — per esempio — per gli ex-dazieri assunti a loro tempo in seno all'amministrazione statale e comunale. Comunque, questo è un problema che riteniamo verrà attentamente studiato anche dalle organizzazioni sindacali, alle quali evidentemente spetterà poi la valutazione finale dell'articolo.

Per questi motivi il Gruppo socialista si astiene dalla votazione di questo emendamento, ma voterà a favore del provvedimento nel suo insieme.

B O N A Z Z I. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Luzzato Carpi.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 2.

Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e dalla presente legge, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, ha facoltà di affidare, in caso di inderogabile e temporanea necessità, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 407, l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727.

È approvato.

Nella seduta del 25 maggio, il Governo ha presentato un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, è inserito dopo il n. 13 il seguente:

"14. — Confezioni di indumenti di lavoro, nastri per macchine e articoli vari di telefonia, riparazione e disinfestazione di imballaggi e tele per tabacchi greggi, riparazione e lavaggio dei sacchi presso lo stabilimento di Gorizia".

Il personale attualmente adibito ai lavori di cui al precedente comma viene ammesso all'inquadramento nei ruoli organici della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le condizioni e modalità previste dall'articolo 1 della presente legge, anche

6^a COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (30 giugno 1977)

oltre il limite massimo di 580 unità indicato nello stesso articolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Inoltre, il relatore ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere un ulteriore articolo, del seguente tenore:

« All'ulteriore onere annuo, valutato in lire 150.000.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli 191, 194, 228, 229 e 275 dell'anno 1977 e corrispondenti capitoli degli anni successivi).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Governo ha altresì proposto un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« All'onere annuo derivante dall'applicazione dei precedenti articoli ..., della presente legge, valutato in lire 500 milioni, sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 193 del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1977 e corrispondenti capitoli degli anni successivi ».

Questi due emendamenti potrebbero essere inglobati nel seguente articolo aggiuntivo:

« All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 3, valutato in lire 650 milioni per l'anno finanziario 1977, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa della Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo di cui ho dato testè lettura.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Resta inteso, non facendosi osservazioni che la Presidenza è autorizzata a provvedere all'eventuale coordinamento del testo approvato.

La seduta termina alle ore 12,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI